

Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'isola d'Ischia

Zone con destinazioni d'uso

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art.1.- Finalità e contenuti del Piano

Il presente Piano Urbanistico Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di seguito indicato come PUT, di cui all'Art.149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490 (D.L. 27 giugno 1985 n.321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985 n.431 Art. 1 bis) è redatto con riferimento all'Art. 5 legge n. 1150/42 e secondo le finalità e con i contenuti propri della legge regionale 18 novembre 1995 n. 24 della Regione Campania "Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali".

Le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'Art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dall'Art. 1 della richiamata legge 8 agosto 1985 n. 431. La pianificazione paesistica è attuata dal PUT secondo i criteri e le modalità previste dall'Accordo fra il Ministro per i Beni e le Attività culturali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio (Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001, n. 114). Il PUT stabilisce un rapporto coordinato e integrato con la normativa tecnica di tipo settoriale comunque riguardante la difesa e la valorizzazione del territorio dell'Isola (siti di interesse comunitario, rischio sismico, frane, rischio idraulico, depurazione, fitopatie, PIT).

(omissis)

Art.2.- Delimitazione dell'ambito del Piano

L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

L'ambito territoriale regolato dal PUT è distinto in zone, secondo le perimetrazioni riportate sulle Tavv. 4 e 5, e le normative specificate negli articoli del successivo Capo II.

La distinzione di tali aree o zone è determinata in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici degli ambiti territoriali, individuati ai sensi dell'Art.3 dell'Accordo Stato-Regioni citato all'Art.1, e riprodotta nella Tav. 2 del PUT.

Art.3 – Norme e disposizioni generali

È di norma vietata, lungo tutte le strade dell'isola di qualunque ordine e grado e su entrambi i lati la libera apposizione di cartelli pubblicitari, anche se provvisori. E' altresì vietata la libera collocazione di insegne di esercizi ricettivi e commerciali, tende che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico, ecc. Le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifi-

ci o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

La collocazione, le dimensioni, e le caratteristiche qualitative dei suddetti manufatti dovranno essere regolamentate da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni, che detta specifiche norme e prescrizioni, aggiuntive a quelle contenute nel PUT, riguardanti l'ornato pubblico e la promozione della qualità percettiva del paesaggio, con riferimento sia ai manufatti esistenti che a quelli di nuova installazione. Entro 24 mesi dalla data di approvazione del PUT le insegne, i cartelloni e gli altri manufatti attualmente presenti nel territorio comunale dovranno essere uniformati a detto piano, oppure saranno rimossi con ordinanza del Sindaco.

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite in elementi in lamiera zincata o di rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate, cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato. I materiali da impiegare nelle opere edilizie, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne dovranno essere di tipo tradizionale. L'impermeabilizzazione delle coperture deve escludere l'impiego di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

I calpestii pubblici e privati con pavimentazione a basolati tradizionali non dovranno di norma essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati, devono escludere di norma l'impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche (autodrenanti o porogeni).

Gli interventi di consolidamento dei terreni sono di norma da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. I muri di contenimento vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

La realizzazione di opere infrastrutturali o qualsiasi altro tipo di intervento che comporti modificazione allo stato dei luoghi sia sotto il profilo altimetrico e morfologico sia dal punto di vista della copertura vegetale e dell'uso

attuale del suolo sono subordinate a progetto di sistemazione ambientale e paesaggistica comprendenti sia le analisi ambientali (assetto vegetazionale, qualità e quantità delle acque scolante, rete viaria, analisi delle emergenze paesaggistiche, analisi visuale) opportunamente cartografate, sia il quadro d'insieme delle trasformazioni proposte (colture, piantagioni, drenaggi) e le cure colturali previste per il loro mantenimento.

Gli interventi di recupero ambientale e idrogeologico devono essere preceduti da progetti definitivi che prevedano l'uso di tecniche d'ingegneria naturalistica e che comunque siano corredati da studi specialistici che assicurino la tutela delle caratteristiche ambientali e paesistiche del contesto, avendo cura che non venga alterato l'assetto golenale delle aste torrentizie e venga comunque garantito il deflusso delle acque.

Per tutte le zone comprese nel presente piano, sono sempre ammessi i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'Art. 16 dei *Criteri metodologici vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale*;

b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n.1404/68, nel rispetto delle norme del codice della strada vigente.

c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi. Per le ville, i giardini e i parchi costituenti singolarità paesaggistica, naturalistica e botanica, di cui all'Art. 1 punto 2 della legge 1497/39, gli interventi di manutenzione straordinaria delle serre esistenti possono prevedere anche adeguamento ed incremento del volume esistente, purché finalizzato esclusivamente al mantenimento delle singolarità botaniche di eccezionale interesse.

d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori, e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) Ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali attivi e non anche attraverso la ricollocazione delle opere idrauliche connesse all'impianto.

f) Ripristino ed adeguamento funzionale delle attrezzature scolastiche di ogni livello, sulla base delle esigenze locali.

g) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

h) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche.

i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sotto elencate modalità:

- per le aree agricole, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- nelle aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra indicate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con l'inserimento di cancellate metalliche.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni da terra, di qualunque tipo, non può superare i 2 metri a monte e i 4 metri a valle.

i) Interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile, attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

l) Interventi per la riqualificazione funzionale ed estetica delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con l'impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.

m) La realizzazione dei parcheggi entro le aree insediate potrà fare impiego di sistemazioni multipiano, prevalentemente interrato. I parcheggi pertinenziali di cui all'Art. 6 L.R. 28.11.2001 n. 19 sono di competenza dei PUC, dei piani attuativi e dei singoli permessi a costruire: essi sono sempre ammissibili nelle zone B4, C2, D1 e D2 di cui al Capo II.

CAPO II

DESTINAZIONI D'USO E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

Art. 4 – Zone territoriali omogenee

Il PUT definisce l'articolazione del relativo territorio in zone differenziate, tenuto conto delle reali condizioni di stato dei soprassuoli e del sistema paesaggistico ambientale risultante dalle indagini della fase analitico-diagnostica. Come conseguenza diretta di quanto sopra le zone caratterizzate dalla stessa tipologia di stato ambientale e di uso del suolo, sono definite e normate in modo unitario. A seguito della sua approvazione, le disposizioni normative del PUT, dal punto di vista dell'eseguitività degli strumenti urbanistici attuativi e della concessione dei permessi a costruire da parte del Comune, sono immediatamente vigenti entro gli indici e le destinazioni di zona stabiliti dagli articoli che seguono.

Come caso generale per tutta l'Isola, il PUT stabilisce un necessario rapporto fra la superficie calpestabile utile di tipo residenziale o ricettiva che può essere costruita ex novo o che può essere ammessa a condono e la corrispettiva dotazione in proprietà esclusiva del costruttore di superficie ex agricola o abbandonata da rimettere a coltura, a vigneto, orto, giardino, frutteto, da reperire nel proprio lotto di pertinenza o entro le zone C2, B3 e B4 di cui agli articoli seguenti, ancorché non contigue al lotto da costruire. Ogni 10 mq. di superficie calpestabile da realizzare o da legittimare dovranno essere vincolati 100 mq di area coltivabile. Gli spazi rurali forniti in dotazione saranno vincolati alla definitiva inedificabilità, previa scrittura privata che sarà allegata e parte integrante del permesso a costruire. Pertanto questo, oltre ad essere subordinato al rispetto degli indici e prescrizioni di zona, deve essere fornito della dimostrazione del titolo di proprietà del terreno agricolo come sopra indicato e dell'impegno a coltivarlo per un periodo di anni 10.

Nel caso dimostrato di necessità di nuovo sviluppo insediativo-residenziale (zone “b” e “c” di cui al D.M. 1444/68) i PUC potranno disporre deroghe agli indici e limitazioni indicate dal PUT, limitatamente alle zone C2, D1 e D2, purché entro le necessità di sviluppo demografico degli abitati stessi, da parametrare alla disponibilità di vani abitabili presenti sul territorio comunale e non occupati stabilmente.

Nelle stesse zone C2, D1 e D2 i PUC potranno prevedere anche nuove installazioni termali, strutture ricettive e alberghi (zone “d” di cui al D.M. 1444/68) e servizi (zone “f” di cui al D.M. 1444/68), sulla base delle motivate necessità di elevazione degli standard qualitativi e quantitativi proprie delle aree insediate, da monitorare caso per caso. I PUC verificheranno località per località la dotazione di rete viaria, parcheggi e servizi, individuando nel dettaglio i sistemi di circolazione carrabile a senso unico per le strade ad una sola carreggiata e provvedendo a completare la rete stradale esistente, ove occorra, per renderla efficiente e priva di rischi non solo ai mezzi privati, ma anche a quelli di servizio sanitario, antincendio, ecc.

L'elenco delle singole destinazioni d'uso del suolo è riportato nelle Tavv. 4 e 5 del PUT (*a pag. 27 riportiamo la Tav. 4*).

Art.5.- Zona A1 - Complessi di rocce affioranti, scogliere e falesie

Il PUT individua come Zona A1 gli affioramenti di roccia nuda e i tratti di litorale roccioso e tufaceo caratterizzato da insenature a calanchi costieri e falesie con forme di erosione marina che costituiscono preziosi habitat per la fauna stanziale e migratoria e rivestono alto valore paesistico e scenografico.

Nelle aree suddette, nelle quali l'ambiente è conservato nella sua integrità con minimi livelli di interferenza umana, la percorribilità è di norma pedonale e limitata ai sentieri esistenti segnati sul terreno. E' proibita ogni attività di utilizzo, di permanenza antropica stabile o di prelievo o di intervento sulle risorse ambientali di qualunque tipo.

In caso di necessità potranno essere effettuati prelievi da parte di Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione naturale degli ecosistemi terrestri e marini e per l'osservazione ed il rilevamento degli aspetti biotici ed abiotici ed effettuati interventi di difesa ambientale.

Sul litorale marino sono consentiti interventi volti alla difesa ed alla ricostituzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero ed alla preservazione delle coste rocciose e tufacee mediante opere di manutenzione straordinaria su iniziativa degli enti preposti.

Detti interventi devono essere preceduti da progetti definitivi che prevedano di norma l'uso di tecniche d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali, naturalistiche e archeologiche. In ogni caso la corretta sistemazione delle aree instabili e la ricostituzione dei litorali si potrà operare dopo aver acquisito le opportune informazioni sulle caratteristiche litologiche, strutturali e tecniche degli ammassi che costituiscono i versanti, di concerto con quelle degli studi effettuati a mare sulle caratteristiche batimetriche dei fondali, sui caratteri sedimentologici dei depositi, sulla correntometria e sulle condizioni meteomarine che contribuiscono in modo importante all'evoluzione morfologica delle aree costiere.

Nelle zone A1 è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni e qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi edilizi esistenti;
- b) esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade carrabili o della sentieristica, nonché la modifica piano altimetrica di quelle esistenti;
- c) l'attraversamento di nuovi elettrodotti;
- d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti, fatta salva la previsione del PUC riguardante l'eventuale impianto di fognatura per la messa a norma degli scarichi civili;
- e) introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati dagli aventi diritto, per motivi di servizio o autorizzati; il traffico motorizzato è comunque consentito sulle strade classificate statali, provinciali e comunali;
- f) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta degli stessi;
- g) praticare il campeggio;
- h) installare ed esercitare servizi per la balneazione;
- i) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.

Nelle zone A1 sono consentite le seguenti attività:

- 1) conservare il manto vegetale costiero esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e tufacea e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;
- 2) riqualificare e ricostituire la vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;
- 3) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 16 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*;
- 4) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla sentieristica, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazioni esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali.

Per la tutela della flora endemica e rara si fa riferimento alla L.R. Campania n. 58 del 29.11.1994.

Art.6 - Zona A2 - Macchia mediterranea, lembi di bosco e cespuglieto, anche con presenza di “cave”, gole e burroni

Il PUT individua come zona A2 alcune aree di vaste dimensioni, caratterizzate da superiori interessi di natura idrogeologica, geologica o geomorfologica e naturalistica che costituiscono entità territoriali da assoggettare a specifiche forme di tutela.

Si tratta di aree prevalentemente coperte da residui di macchia mediterranea e da cespuglietti, anche a seguito di processi di colonizzazione spontanea di coltivi abbandonati, scarsamente interessate da processi di modificazione antropica e da insediamenti, che sono sottoposte a protezione e gestione al fine di preservarne le condizioni naturali.

In queste zone è di norma fatto divieto di modificare lo stato dei luoghi con particolare riguardo a qualunque pro-

cesso di nuova edificazione, al prelievo di materiali, a movimenti di terra, a scavi e riporti, ecc., avendo cura che in ogni caso non vengano manomessi o ricoperte le emergenze geomorfologiche presenti, non venga alterato l'assetto golenale delle aste torrentizie e venga comunque garantito il deflusso delle acque all'interno delle cave.

Di norma la percorribilità di queste aree è esclusivamente pedonale e, dove possibile, equestre.

Nelle aree suddette ogni attività di utilizzo, di permanenza antropica o di prelievo o di intervento sulle risorse di qualunque tipo è di norma proibita, salvo gli interventi necessari ad assicurare la rinnovazione naturale, la gestione naturalistica della copertura vegetale e il ripristino funzionale dei valloni a seguito di possibili eventi franosi, con la rimozione delle ostruzioni del regolare deflusso delle acque piovane e risagomatura dei versanti.

Nelle zone A2 è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni e qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;

b) esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade, nonché la modifica plano-altimetrica di quelle esistenti;

c) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti, fatta salva la previsione del PUC riguardante l'eventuale impianto di fognatura per la messa a norma degli scarichi civili;

d) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno;

e) effettuare il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva quando di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico colturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico colturale dovranno essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale.

f) il traffico motorizzato al di fuori delle strade carrabili;

g) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta degli stessi;

h) praticare il campeggio al di fuori delle località eventualmente individuate dal PUC;

i) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplano a motore;

j) impermeabilizzare l'alveo di deflusso dell'acqua piovana;

k) effettuare opere di difesa idraulica che impediscano od ostacolino gli apporti solidi verso il mare, necessari a favorire le condizioni della naturale evoluzione della linea di costa e del ripascimento delle spiagge, oggi in condizioni di massima criticità.

Nelle zone A2 sono consentite le seguenti attività:

1) esercizio della viticoltura, anche su terrazzo e su terreni declivi;

2) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 16 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*;

3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

4) effettuare captazioni di sorgenti. Il risarcimento di aree degradate per movimenti di terra dovuti a lavori di captazione sorgenti e simili dovrà avvenire attraverso la ricolonizzazione spontanea delle specie naturali.

5) effettuare interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale;

6) esercitare interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;

7) esercitare le attività antincendio e realizzare interventi di prevenzione dagli incendi, escluse le strade tagliafuoco;

8) esercitare attività escursionistiche anche supportate da interventi di adeguamento della sentieristica esistente per pedoni e cavalli;

9) esercitare l'attività di "Bed and Breakfast" ai sensi della L.R. 4.5.2001 n.5 purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

Nella finestra cartografica indicata nelle Tav. 4 e 5, il PUT individua un'area di reperimento per lo studio di progetti complessi, dove il PUC potrà verificare la fattibilità di un impianto di trasporto a fune, con le modalità di cui al Capo III dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*.

Il PUC può individuare in questa zona alcune specifiche aree da destinare a Parco termale, per la valorizzazione delle sorgenti esistenti di cui al precedente punto c), provvedendo a determinare allo scopo opportuni indici urbanistici e standard qualitativi. Dette destinazioni sono da sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'Art. 60 dei

Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

Per la tutela della flora endemica e rara si fa riferimento alla L.R. Campania n. 58 del 29.11.1994.

Art.7 - Zona A3 - Bosco ceduo compatto e pinete

Il Piano Territoriale identifica come zone A3 i boschi esistenti, sia naturali che di origine antropica, sia pubblici che privati, costituenti complessi unitari in qualità di boschi cedui misti con prevalenza di Leccio e presenza di Pino e Castagno, e di pinete monospecifiche costituite in seguito a rimboschimenti su terreni in forte pericolo di frana.

Si tratta di formazioni forestali di interesse naturalistico-ambientale, in quanto svolgono un ruolo essenziale di difesa idrogeologica e costituiscono preziosi habitat per la fauna stanziale e migratoria, di alto valore paesistico, scenografico e panoramico, che coprono con continuità la cresta del massiccio epomeico e gli apparati vulcanici circostanti.

Ai fini della tutela e valorizzazione dei boschi è salvaguardato, ovunque possibile, il mantenimento di modelli culturali forestali tradizionali. Nel caso dei complessi boscati compatti, ubicati lungo la dorsale dell'Epomeo, sarà indispensabile operare in modo articolato in quanto la gestione selvicolturale è direttamente implicata con aspetti economico sociali. Nel caso delle Pinete, allorché a densità colma, potranno essere previsti diradamenti nel rispetto del sottobosco e generalizzati gli interventi di difesa fitosanitaria, con particolare riferimento all'emergenza determinatasi a seguito della diffusione della Cocciniglia greca del Pino *Marchalina hellenica* (Gennadius). Piani di assestamento forestale dovranno stabilire di volta in volta se attuare una selvicoltura naturalistica, o piuttosto orientare i soprassuoli verso una prevalente funzione di protezione ambientale, lasciandoli ai naturali processi evolutivi.

Nelle aree suddette è vietata ogni attività di permanenza antropica stabile o di prelievo o di intervento sulle risorse di qualunque tipo, ad esclusione delle pratiche selvicolturali. E di norma vietato costruire manufatti edilizi di qualunque genere, la creazione di depositi e discariche, nonché l'apertura di nuove strade comprese le strade forestali, oltre quelle esistenti, salvo il caso che queste siano appositamente previste nei Piani di assestamento forestale di cui alla normativa di settore.

Nelle zone A3 è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni e qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;
- b) esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, nonché la modifica piano altimetrica di quelle esistenti;
- c) l'attraversamento di nuovi elettrodotti;
- d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti, fatta salva la previsione del PUC riguardante l'eventuale impianto di fognatura per la messa a norma degli scarichi civili;
- e) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno;
- f) effettuare il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere graduati e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale;
- g) il traffico motorizzato al di fuori delle strade carrabili;
- h) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta degli stessi;
- i) praticare il campeggio al di fuori delle località eventualmente individuate dal PUC;
- j) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplano a motore.

Nelle zone A3 sono consentite le seguenti attività:

- 1) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 16 dei

Criteria metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali;

2) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

3) effettuare captazioni di sorgenti; il risarcimento di aree degradate per movimenti di terra dovuti a lavori di captazione sorgenti e simili dovrà avvenire attraverso la ricolonizzazione spontanea delle specie naturali.

4) effettuare interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale purché con le modalità già specificate nel presente articolo;

5) esercitare interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;

6) esercitare le attività antincendio e realizzare interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione delle cesse tagliafuoco;

7) esercitare attività escursionistiche anche supportate da interventi di adeguamento della sentieristica esistente per pedoni e cavalli;

8) esercitare l'attività di "Bed and Breakfast" ai sensi della L.R. 4.5.2001 n. 5 purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

9) realizzare punti di appoggio logistico per l'escursionismo, quali accantonamenti, rifugi, bivacchi e servizi di soccorso alpino.

Per la tutela della flora endemica e rara si fa riferimento alla L.R. Campania n. 58 del 29.11.1994.

Art.8 – Zona B1 – Zone di interesse archeologico

Entro gli areali perimetrali nelle Tavv. 4 e 5 del PUT, individuate dalla competente Soprintendenza Archeologica ai sensi dell'Art. 1, lettera m) Legge 431/85, vigono tutte le destinazioni d'uso indicate, di cui agli Art.li delle presenti Norme.

Nelle zone B1, tuttavia, qualsiasi intervento di iniziativa pubblica e privata che comporti opere al suolo, scavi, movimenti di terra, deve acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica, che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente. Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

La Soprintendenza Archeologica dispone di 60 giorni dalla data di protocollo della richiesta per esprimere il suddetto parere, decorsi i quali senza risposta, il parere si intende acquisito, fatta salva la competenza della stessa Soprintendenza ex L. 1089/39.

Art. 9 - Zona B2 - Complessi ambientali e storico testimoniali prioritari

Il PUT ha identificato come zone B2 alcune aree caratterizzate da superiori interessi sotto il profilo geologico, naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale che costituiscono entità territoriali da assoggettare a specifiche for-

me di tutela al fine di garantire il mantenimento dei valori costitutivi.

In queste zone è fatto divieto di modificare lo stato dei luoghi con particolare riguardo a qualunque processo di nuova edificazione, a movimenti di terra, a scavi e riporti, e ogni attività di prelievo o di intervento sulle risorse di qualunque tipo è rigorosamente proibita.

Nelle aree suddette, ad esclusione dei veicoli di servizio e degli aventi diritto, la percorribilità è esclusivamente pedonale ed è limitata alla viabilità e ai sentieri esistenti.

Nella zona B2 è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni e qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;

b) esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuova viabilità, nonché la modifica piano altimetrica di quella esistente;

c) l'attraversamento di nuovi elettrodotti;

d) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni paesaggistiche esistenti;

e) introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati per lo svolgimento di attività consentite;

f) abbandonare rifiuti;

g) praticare il campeggio.

Nelle zone B2 sono consentite le seguenti attività:

1) esercitare la viticoltura, anche con l'impiego delle apposite monorotaie in ferro zincato per consentire il recupero delle aree agricole abbandonate anche su terrazzo e sui terreni declivi, con diminuzione delle ore della forza lavoro impiegata;

2) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 16 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali* del PUT;

3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

4) effettuare interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale purché con le modalità specificate all'Art. 6;

5) esercitare interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;

6) realizzare entro il patrimonio edilizio esistente servizi, attrezzature di livello comprensoriale finalizzati alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, quali centri didattico-informativi, musei, antiquarium, ecc.; è possibile altresì realizzare servizi di ristoro e di informazione turistica.

Il PUC può individuare in questa zona alcune specifiche aree da destinare a Parco termale, per la valorizzazione delle sorgenti esistenti di cui al precedente punto c), provvedendo a determinare allo scopo opportuni indici urbanistici e standard qualitativi. Dette destinazioni sono da sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'Art. 60 dei *Criteri me-*

todologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali. Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98. Per la tutela della flora endemica e rara si fa riferimento alla L.R. Campania n. 58 del 29.11.1994.

Art. 10 – Zona B3 - Zone a vigneto, anche residuale, e cespuglieto con insediamento sparso con prevalente carattere di permanenza

Il PUT individua come B3 quelle zone situate alle falde dei rilievi o sui promontori retro costieri caratterizzate dalla presenza del vigneto, anche residuale o abbandonato, con processi di colonizzazione spontanea da parte dell'arbusteto. L'insediamento diffuso, prevalentemente di tipo tradizionale, costituisce parte integrante di un paesaggio ancora rurale, talvolta in presenza di caratteri semiologici radicati e profondi e di esempi di architettura rupestre.

Queste zone rivestono un particolare pregio sia dal punto di vista del mantenimento delle caratteristiche peculiari del quadro ambientale tradizionale dell'Isola, che da quello visuale in merito all'effetto del limite allorquando le sedi umane e i coltivi si contrappongono al paesaggio montano dei grandi complessi boscati o delle pareti di roccia affiorante.

La permanenza di colture agricole - sostanzialmente del vigneto, raramente associato al frutteto e agli orti - può essere legata all'esistenza di aziende, sia pure a conduzione familiare, o a pratiche agricole professionali o amatoriali. Si tratta quindi di un'agricoltura destinata in parte all'autoconsumo, il cui espletamento è direttamente collegato alla presenza di una casa su proprietà fondiaria anch'esse minimali. Il valore di queste aree è tuttavia legato alla possibilità di praticare comunque le attività primarie, contribuendo così alla salvaguardia del paesaggio agrario in ambiti altrimenti segnati dall'inevitabile regresso di tutte le componenti del paesaggio.

Gli interventi di recupero ambientale e idrogeologico devono essere preceduti da progetti definitivi che prevedano l'uso di tecniche d'ingegneria naturalistica e che comunque siano corredati da studi specialistici che assicurino la tutela delle caratteristiche ambientali e paesistiche del contesto.

Nelle zone B3 è vietato:

a) esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica del territorio;

b) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti, fatta salva la previsione del PUC riguardante l'eventuale impianto di fognatura per la messa a norma degli scarichi civili;

c) l'apertura di strade diverse da quelle poderali;

d) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti, ivi compresi i muretti a secco;

e) esercitare attività agricole che comportino l'impianto di serre; l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; l'uso di pesticidi di I, II e III classe secondo le Direttive della UE; la sostituzione di colture arboree con colture erbacee;

f) la necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale.

- g) esercitare qualsiasi attività industriale;
- h) il traffico motorizzato al di fuori delle strade carrabili;
- i) abbandonare rifiuti;
- j) praticare il campeggio al di fuori delle località eventualmente individuate dal PUC;

k) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplano a motore.

Nelle zone B3 sono di norma consentite le seguenti attività:

1) esercizio della viticoltura, anche con l'impiego delle apposite monorotaie in ferro zincato per consentire il recupero delle aree agricole abbandonate anche su terrazzo e su terreni declivi, con diminuzione delle ore della forza lavoro impiegata;

2) costruzione di annessi agricoli sulla base di una apposita relazione agronomica-tecnica che stabilisca le effettive necessità in termini di fabbricati ad esclusivo servizio dell'agricoltura;

3) nuove costruzioni per uso abitativo con i seguenti indici urbanistici: $I_f = 0,01 \text{ mc/mq} / H = 3,20 \text{ ml} / D = 10 \text{ ml}$.; il PUC potrà motivare e specificare una diversa articolazione degli indici suddetti, sulla base delle sottozone individuate ai sensi del D.M. 1444 del 1.4.1968;

4) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica sul patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'Art. 16 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali* del PUT; nel patrimonio edilizio esistente è altresì consentita la realizzazione di strutture ricettive e di ristoro per il turismo verde o ecoturismo;

5) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

6) captazioni di sorgenti; il risarcimento di aree degradate per movimenti di terra dovuti a lavori di captazione sorgenti e simili dovrà avvenire attraverso la ricolonizzazione spontanea delle specie naturali.

7) interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale purché con le modalità specificate all'Art. 6;

8) interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;

9) attività antincendio;

10) esercitare attività escursionistiche anche supportate da interventi di adeguamento della sentieristica esistente per pedoni e cavalli;

11) costruzione di aree di maneggio per l'allevamento e l'addestramento equino;

12) esercitare l'attività di *"Bed and Breakfast"* ai sensi della L.R. 4.5.2001 n. 5, purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

13) esercitare attività agrituristiche ai sensi della L.R. 28.8.1984 n. 41, purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

14) realizzazione di attrezzature per aree verdi, parcheggi, attività sportive di tipo estensivo e reversibili.

Il PUC può individuare in questa zona alcune specifiche aree da destinare a Parco termale, per la valorizzazione delle sorgenti esistenti di cui al precedente punto c), provvedendo a determinare allo scopo opportuni indici urbanistici e standard qualitativi. Dette destinazioni sono da sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'Art. 60 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali* del PUT.

Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

Art.11 – Zona B4 - Zone a vigneto con fenomeni insediativi recenti

Il PUT individua come B4 le zone caratterizzate dalla presenza di grandi estensioni a vigneto, ovvero di forme monoculturali rappresentative del paesaggio agrario dell'Isola e della viticoltura meridionale in genere.

Queste aree hanno un particolare pregio, sia sotto il profilo visuale che produttivo; la continuità e la valorizzazione delle pratiche agricole cui sono direttamente imputabili i valori esistenti è quindi un obiettivo primario da perseguire, tenendo in opportuno conto la possibilità di sostegno e sviluppo delle aziende e dei prodotti di qualità offerti dalle stesse attività agricole.

Non sono ammessi interventi che contrastino con le linee programmatiche delle politiche agricole a livello comunitario, nazionale e regionale in vigore. In particolare non sono ammessi, oltre alle strutture per allevamenti e per impianti di trasformazione delle produzioni agricole non connessi alle capacità produttive dei fondi impianti di specie e varietà di fruttiferi non consentiti dalla normativa UE in vigore.

Sono comunque ammessi i processi di recupero delle colture viticole abbandonate, anche tramite forme opportune di meccanizzazione agraria.

All'interno di queste aree, pur nella continuità e valorizzazione delle pratiche agricole in atto, si rendono necessari interventi progettuali volti alla ritessitura del quadro paesaggistico, alla gerarchizzazione e rifunzionalizzazione della rete stradale, alla dotazione di aree di parcheggio, alla sistemazione in termini funzionali ed estetici di cancelli, recinzioni, muri di confine, ecc.

Nelle zone B4 è vietato:

- a) l'apertura di strade di carreggiata superiore a m.3;
- b) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti, ivi compresi i muretti a secco;
- c) esercitare attività agricole che comportino l'impianto di serre; l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; l'uso di pesticidi di I, II e III classe secondo le Direttive della UE;
- d) la necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale.
- e) il traffico motorizzato al di fuori delle strade carrabili;
- f) abbandonare rifiuti;
- g) praticare il campeggio al di fuori delle località eventualmente individuate dal PUC;
- h) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplano a motore.

Nelle zone B4 sono di norma consentite le seguenti attività:

1) esercizio della viticoltura, anche con l'impiego delle apposite monorotaie in ferro zincato per consentire il recupero delle aree agricole abbandonate anche su terrazzo e su terreni declivi;

2) costruzione di annessi agricoli sulla base di una apposita relazione agronomica-tecnica che stabilisca le effettive necessità in termini di fabbricati ad esclusivo servizio dell'agricoltura;

3) nuove costruzioni per uso abitativo con i seguenti indici urbanistici: $I_f = 0,03 \text{ mc/mq} / H = 3,20 \text{ ml} / D = 10 \text{ ml}$; il PUC potrà motivare e specificare una diversa articolazione degli indici suddetti, sulla base delle sottozone individuate ai sensi del D.M. 1444 del 1.4.1968;

4) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'Art. 16 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali* del PUT; entro il patrimonio edilizio esistente è consentita la realizzazione di strutture ricettive e di ristoro per il turismo verde, o ecoturismo;

5) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

6) captazioni di sorgenti; il risarcimento di aree degradate per movimenti di terra dovuti a lavori di captazione sorgenti e simili dovrà avvenire attraverso la ricolonizzazione spontanea delle specie naturali, con divieto di qualunque intervento antropico;

7) interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale purché con le modalità specificate all'Art. 6;

8) interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;

9) attività antincendio;

10) attività ricettive e termali;

11) attività di "Bed and Breakfast" ai sensi della L.R. 4.5.2001 n. 5 purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

12) attività agrituristiche ai sensi della L.R. 28.8.1984 n. 41 purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

13) attività escursionistiche anche supportate da interventi di adeguamento della sentieristica esistente per pedoni e cavalli;

14) costruzione di aree di maneggio per l'allevamento e l'addestramento equino;

15) realizzazione di attrezzature per aree verdi, parcheggi, attività sportive di tipo estensivo e reversibili.

Il PUC può individuare in questa zona alcune specifiche aree da destinare a Parco termale per la valorizzazione delle sorgenti esistenti e/o a ricettività alberghiera, di cui ai precedenti punti f) e j), provvedendo a determinare allo scopo opportuni indici urbanistici e standard qualitativi. Dette destinazioni sono da sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'Art. 60 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*.

Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

Art.12 – Zona C1 –Parchi urbani di interesse territoriale

Il PUT individua come C1 zone caratterizzate dalla presenza di sistemazioni a bosco-parco, parco e giardino urbano. Si tratta di aree litoranee, di pertinenza di centri urbani di cui rappresentano un referente di pregio, ove la vegetazione è favorita da condizioni di clima e di esposizione.

In tali zone è prevista la creazione o la conferma di parchi territoriali o urbani che perseguano una gestione integrata del patrimonio naturale e culturale disponibile, da programmare e gestire a livello comunale.

Per tali complessi biologici, con alto valore estetico e paesaggistico, si dovrà attuare la conservazione dei soprassuoli con finalità di bosco-parco, escludendo ogni intervento che non sia finalizzato alla "naturalizzazione" dell'ecosistema boscato. Gli interventi dovranno ridursi all'inserimento graduale di specie tipiche del corteggio floristico delle diverse associazioni vegetali utilizzando materiale di propagazione proveniente da ecotipi locali.

Su queste aree il PUC potrà localizzare attrezzature ricreative leggere ed estensive (sportive e per il tempo libero), nonché alcune attrezzature culturali (nuclei museali, musei didattici in situ, ecc.). In tal modo esse potranno offrire risposte di qualità alla domanda di prestazioni da parte dei visitatori.

Nelle zone C1 è vietato:

k) realizzare nuove costruzioni e qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, salvo deroghe previste dai PUC, per le finalità di cui al com. precedente;

l) esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, nonché la modifica piano altimetrica di quelle esistenti;

m) l'attraversamento di nuovi elettrodotti;

n) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti, fatta salva la previsione del PUC riguardante l'eventuale impianto di fognatura per la messa a norma degli scarichi civili;

o) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno;

p) il traffico motorizzato al di fuori delle strade carrabili;

q) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta degli stessi;

r) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross.

Nelle zone C1 sono consentite le seguenti attività:

1) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 17 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*;

2) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

3) effettuare captazioni di sorgenti. Il risarcimento di aree degradate per movimenti di terra dovuti a lavori di captazione sorgenti e simili dovrà avvenire attraverso la ricolonizzazione spontanea delle specie naturali.

4) effettuare interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale;

5) esercitare interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;

6) esercitare le attività antincendio e realizzare interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione delle cesse tagliafuoco;

7) esercitare attività escursionistiche anche supportate da interventi di adeguamento della sentieristica esistente per pedoni e cavalli;

8) realizzare punti di appoggio logistico per l'escursionismo;

9) realizzare attrezzature culturali (nuclei museali, musei didattici in situ).

Per la tutela della flora endemica e rara si fa riferimento alla L.R. Campania n. 58 del 29.11.1994.

Art.13 – Zona C2 – Zona di insediamento sparso con ville, parchi termali, giardini, vigneto e macchia

Il PUT individua come C2 zone insediate a bassa densità, di diversa dimensione, comunque caratterizzate dalla presenza, anche in termini esclusivi, di sistemazioni a bosco-parco, parco e giardino, vigneto e frutteto. Per la loro disposizione a fasce e a macchie entro il perimetro delle aree propriamente urbanizzate, svolgono un ruolo di rilievo per le reti ecologiche di livello locale e quali "nodi" di interconnessione di un reticolo più esteso. L'esistenza di corridoi verdi e macchie naturali, ottenuti dalla integrazione di diverse aree libere, può essere coordinata con gli altri elementi naturali che caratterizzano tali aree (corsi d'acqua, alberature, siepi), con l'obiettivo di ripristinare e assicurare il mantenimento della biodiversità.

Queste zone possiedono una spiccata predisposizione al reperimento di aree a verde pubblico, nonché della ricettività turistica, vista la qualità e quantità dell'insediamento sparso legato all'interesse ambientale dei luoghi. Molte di esse sono caratterizzate peraltro da residenza primaria e secondaria. Al loro interno, pur nella continuità e valorizzazione dei tradizionali usi del suolo, i PUC possono specificare, oltre alle opportune destinazioni, interventi progettuali di valorizzazione ambientale e paesaggistica con particolare riguardo alla gerarchizzazione e rifunzionalizzazione della rete stradale, alla dotazione di aree di parcheggio, all'adeguamento delle strutture ricettive esistenti, alla sistemazione in termini funzionali ed estetici di cancelli, recinzioni, muri di confine, ecc.

Nelle zone C2 è vietato:

- a) l'apertura di strade di carreggiata superiore a m.3;
- b) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti, ivi compresi i muretti a secco;
- c) esercitare attività agricole che comportino l'impianto di serre; l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; l'uso di pesticidi di I, II e III classe secondo le Direttive della UE;
- d) la necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale.
- e) il traffico motorizzato al di fuori delle strade carrabili;
- f) abbandonare rifiuti;

g) praticare il campeggio al di fuori delle località eventualmente individuate dal PUC;

h) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplano a motore.

Nelle zone C2 sono di norma consentite le seguenti attività:

1) esercizio della viticoltura, anche con l'eventuale impiego delle apposite monorotaie in ferro zincato per consentire il recupero delle aree agricole abbandonate anche su terrazzo e su terreni declivi;

2) costruzione di annessi agricoli sulla base di una apposita relazione agronomica-tecnica che stabilisca le effettive necessità in termini di fabbricati ad esclusivo servizio dell'agricoltura;

3) nuove costruzioni per uso abitativo con i seguenti indici urbanistici: $I_f = 0,06$ mc/mq; $R_c = 0,03$ mq/mq; $H = 5,80$ ml; $D = 10$ ml; il PUC potrà motivare e specificare una diversa articolazione degli indici suddetti, sulla base delle sottozone individuate ai sensi del D.M. 1444 del 1.4.1968;

4) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'Art. 16 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*; entro il patrimonio edilizio esistente è consentita la realizzazione di strutture di ristoro;

5) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

6) captazioni di sorgenti; il risarcimento di aree degradate per movimenti di terra dovuti a lavori di captazione sorgenti e simili dovrà avvenire attraverso la ricolonizzazione spontanea delle specie naturali, con divieto di qualunque intervento antropico;

7) interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale purché con le modalità specificate all'Art. 6 e interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;

8) attività termali e ricettive;

9) attività di "*Bed and Breakfast*" ai sensi della L.R. 4.5.2001 n. 5 purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

10) attività agrituristiche ai sensi della L.R. 28.8.1984 n. 41 purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

11) realizzazione di attrezzature collettive per parchi e giardini pubblici, parcheggi, attività balneari, ricreative e sportive di tipo estensivo e reversibili. Nella fascia costiera, sulle spiagge e nelle coste rocciose, le operazioni di manutenzione e gestione delle attività balneari sono affidate alla strutture ricettive e termali prospicienti. Dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti proprie degli stabilimenti balneari con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; consentendo adeguamenti igienici e tecnologici, di norma senza incremento delle volumetrie esistenti.

Il PUC può individuare in questa zona aree da destinare a Parco termale per la valorizzazione delle sorgenti esi-

stenti e/o a ricettività alberghiera, di cui al precedente punto 8), provvedendo a determinare allo scopo opportuni indici urbanistici e standard qualitativi. Dette destinazioni sono da sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'Art. 60 dei *Criteria metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*.

Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

Per la tutela della flora endemica e rara si fa riferimento alla L.R. Campania n. 58 del 29.11.1994.

Art. 14 – Zona D1.- Zone urbanizzate con presenza di residui appezzamenti a vigneto

Si tratta di aree parzialmente già insediate in maniera irreversibile, da considerarsi di diretta pertinenza dei centri abitati per l'espansione urbanistica, con particolare riferimento alla residenza e alla ricettività, esplicitata anche attraverso la tipologia edilizia di edifici multipiano. All'interno di queste aree, pur nella continuità e valorizzazione delle residue pratiche agricole cui sono direttamente imputabili i valori dei circostanti quadri ambientali, si rendono necessari interventi progettuali di recupero ambientale e paesaggistico con particolare riguardo alla gerarchizzazione e rifunzionalizzazione della rete stradale, alla dotazione di aree di parcheggio, alla sistemazione in termini funzionali ed estetici di cancelli, recinzioni, muri di confine, ecc. L'area potrà essere dotata di attrezzature ricreative leggere ed estensive (sportive e per il tempo libero), ad integrazione e completamento di quelle da prevedersi nell'area urbanizzata.

Nelle zone D1 è vietato:

- a) l'apertura di strade di carreggiata superiore a m. 5,50;
- b) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti, ivi compresi i muretti a secco;
- c) esercitare attività agricole che comportino l'impianto di serre; l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; l'uso di pesticidi di I, II e III classe secondo le Direttive della UE;
- d) la necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale.
- e) il traffico motorizzato al di fuori delle strade carrabili;
- f) abbandonare rifiuti;
- g) praticare il campeggio al di fuori delle località eventualmente individuate dal PUC.

Nelle zone D1 sono di norma consentite le seguenti attività:

- 1) esercizio della viticoltura, frutticoltura, orticoltura;
- 2) nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate con i seguenti indici urbanistici: $I_f = 0,08$ mc/mq; $R_c = 0,15$ mq/mq; $H = 6,20$; m_l ; $D = 10$ ml; il PUC potrà motivare e specificare una diversa articolazione degli indici suddetti, sulla base delle sottozone individuate ai sensi del D.M. 1444 del 1.4.1968;
- 3) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'Art.

16 dei Criteria metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali;

4) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

5) captazioni di sorgenti; il risarcimento di aree degradate per movimenti di terra dovuti a lavori di captazione sorgenti e simili dovrà avvenire attraverso la ricolonizzazione spontanea delle specie naturali, con divieto di qualunque intervento antropico;

6) interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale purché con le modalità specificate all'Art. 6 e interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;

7) attività termali e ricettive, attività artigianali, di deposito e rimessaggio;

8) attività di "Bed and Breakfast" ai sensi della L.R. 4.5.2001 n. 5 purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

9) realizzazione di attrezzature per aree verdi pubbliche, parcheggi e attività sportive.

Il PUC può individuare in questa zona alcune specifiche aree da destinare a Parco termale per la valorizzazione delle sorgenti esistenti e/o a ricettività alberghiera, aree artigianali ecc., di cui al precedente punto 7), provvedendo a determinare allo scopo opportuni indici urbanistici e standard qualitativi. Dette destinazioni sono da sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'Art. 60 dei *Criteria metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*.

Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

Art. 15 - Zona D2.- Urbanizzazione continua consolidata

Il PUT individua come zona D2 aree già insediate in maniera irreversibile, comprensive delle zone "a" di cui al D.M. 1444 del 1.4.1968, e delle loro dirette estensioni e zone di completamento e saturazione urbana.

All'interno di queste aree si rendono necessari interventi progettuali di recupero ambientale e paesaggistico con particolare riguardo alla gerarchizzazione e rifunzionalizzazione della rete stradale, alla dotazione di aree di parcheggio, alla sistemazione in termini funzionali ed estetici di cancelli, recinzioni, muri di confine, ecc.

Nelle zone D2 è vietato:

- a) l'apertura di strade di carreggiata superiore a m. 5,50;
- b) l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti, ivi compresi i muretti a secco;
- c) esercitare attività agricole che comportino l'impianto di serre; l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali; l'uso di pesticidi di I, II e III classe secondo le Direttive della UE;
- d) la necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale.
- e) il traffico motorizzato al di fuori delle strade carrabili;

f) abbandonare rifiuti;
g) praticare il campeggio al di fuori delle località eventualmente individuate dal PUC.

Nelle zone D2 sono di norma consentite le seguenti attività:

- 1) esercizio della viticoltura, frutticoltura, orticoltura;
- 2) nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate con i seguenti indici urbanistici: $I_f = 0,15$ mc/mq; $R_c = 0,2$ mq/mq; $H = 7,20$ ml; $D = 5$ ml; il PUC potrà motivare e specificare una diversa articolazione degli indici suddetti, sulla base delle sottozone individuate ai sensi del D.M. 1444 del 1.4.1968;
- 3) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'Art. 16 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*;
- 4) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili e sui sentieri, elettrodotti, acquedotti ed altri servizi a rete e/o di telecomunicazione esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;
- 5) captazioni di sorgenti; il risarcimento di aree degradate per movimenti di terra dovuti a lavori di captazione sorgenti e simili dovrà avvenire attraverso la ricolonizzazione spontanea delle specie naturali, con divieto di qualunque intervento antropico;
- 6) interventi di difesa del suolo, rinaturazione e restauro ambientale purché con le modalità specificate all'Art. 6 e interventi sulle formazioni vegetali che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;
- 7) attività termali e ricettive, attività artigianali, di deposito e rimessaggio;
- 8) attività di "Bed and Breakfast" ai sensi della L.R. 4.5.2001 n. 5 purché limitata all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- 9) realizzazione di attrezzature per attività sportive, parcheggi e aree verdi pubbliche.

Il PUC può individuare in questa zona alcune specifiche aree da destinare a Parco termale per la valorizzazione delle sorgenti esistenti e/o a ricettività alberghiera, ad attività artigianali, ecc., di cui al precedente punto 7), provvedendo a determinare allo scopo opportuni indici urbanistici e standard qualitativi. Dette destinazioni sono da sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'Art. 60 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*.

Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

Art. 16 – Zona E1.- Spiagge con attrezzature balneari

Il PUT individua come Zona E1 i tratti di litorale sabbioso di proprietà demaniale di valore ambientale, paesistico e scenografico e che come tali sono da sottoporre ad un'azione di tutela, comprendenti le procedure di gestione di cui alla L.R. 11.9.1984 n. 51.

Vista la presenza di aspetti degradativi di varia natura, quali l'erosione marina, la mancanza di parcheggi, la carenza degli arredi e in generale la modalità con cui si è verificato il carico

urbanistico, con l'inadeguatezza degli scarichi fognari, ecc., si rende necessario affiancare l'azione di tutela con interventi volti alla difesa ed alla ricostituzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino, al ripascimento delle spiagge, al recupero edilizio e funzionale dei complessi balneari, di ristorazione, ecc., che per aggregazione, dimensione e qualità dei diversi manufatti, necessitano di politiche unitarie di intervento, anche per i necessari adeguamenti di arredo urbano, parcheggi e spazi aperti attrezzati.

Al risarcimento degli aspetti degradativi in atto, saranno opportunamente connesse, a determinate condizioni, previsioni di intervento volte a creare condizioni di "valore aggiunto" convertendo in positivo il danno ambientale attraverso la fattibilità del recupero in termini di opportunità urbanistica e d'impresa.

In queste zone il PUT rende obbligatorio un intervento pubblico o privato di riqualificazione, da individuare entro lo strumento attuativo del Piano di recupero (PDR) di cui all'Art. 29 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*. Dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti proprie degli stabilimenti balneari con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; consentendo adeguamenti igienici e tecnologici, di norma senza incremento delle volumetrie esistenti.

Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

Fino all'approvazione di detto Piano non può essere autorizzato alcun tipo di intervento, salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria e le procedure di gestione di cui alla L.R. 11.9.1984 n. 51.

Gli interventi da prevedere comporteranno i seguenti approfondimenti:

- individuazione dei tratti in cui poter applicare modelli di difesa "morbida" con prevalenza di ripascimenti e eliminazione delle scogliere parallele in favore della realizzazione di opere minori - quali pennelli e isole - funzionali non a opporsi al mare ma a ridurre il trasporto del materiale versato o comunque attenuare la rigidità degli interventi anche a favore della igienicità delle acque;
- individuazione delle modalità di ripristino di un maggior apporto solido di materiale attraverso interventi di ripascimento;
- individuazione delle possibili fonti di reperimento di materiali atto al ripascimento delle spiagge e delle modalità di trasporto dello stesso:
 - * con il materiale ricavato dalla pulizia degli alvei torrentizi e delle cave;
 - * con il materiale prelevabile direttamente dai mare, previa individuazione di depositi marini tecnicamente adeguati;
 - * con il materiale "acquistato" da altri territori (ad esempio derivanti da episodi alluvionali sulla terraferma);
- verifica dei punti di alimentazione da individuare lungo costa in termini di accessibilità dei mezzi di trasporto e di effetti sul ripascimento e sulla salvaguardia del litorale;
- definizione di parametri di costo atti a definire politiche di intervento sul territorio finalizzate a individuare priorità per la difesa e il ripascimento;

- definizione delle modalità di adeguamento funzionale e dimensionale, di riorganizzazione e di miglioramento delle dotazioni di servizi complementari e standard delle attrezzature esistenti nell'ambito del demanio marittimo;
- individuazione di linee guide da sviluppare sul tema dell'integrazione formale e funzionale fra le zone per la balneazione e l'ambiente urbanizzato circostante.

Art- 17 – Zona E2.- Ambiti litoranei strategici da riqualificare

Il PUT individua come Zone E2 i tratti di litorale che rivestono alto valore ambientale, archeologico, paesistico e scenografico e che come tali sono da sottoporre ad un'azione specifica di tutela. Tuttavia si registra in queste zone la presenza di aspetti degradativi di varia natura, fra cui l'erosione delle spiagge, l'instabilità dei versanti rocciosi, la pressione edificatoria e le modalità con cui si è verificata, l'indaguatezza degli scarichi fognari, l'inadeguatezza delle strutture di servizio (termale, alberghiero, di bar ristorante), la difformità paesistica di pesanti strutture di percorrenza costruite direttamente sulla spiaggia, l'ostruzione e impermeabilizzazione delle aste torrentizie entro le cave, ecc.

Ciò rende necessario affiancare l'azione di tutela con interventi volti alla ricostituzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino, al ripascimento delle spiagge, all'adeguamento delle infrastrutture di servizio, al recupero edilizio e funzionale dei complessi insediativi, alberghieri e termali che per aggregazione, dimensione e qualità dei diversi manufatti, necessitano di una politica unitaria di intervento, anche per i necessari adeguamenti di arredo urbano, parcheggi e spazi aperti attrezzati.

I necessari interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti definitivi che prevedano l'uso di tecniche d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

In queste zone è obbligatoria la redazione di piani di recupero, ai sensi dell'Art. 29 dei *Criteri metodologici vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale*.

Fino all'approvazione di detto Piano non può essere autorizzato alcun tipo di intervento, salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria e le procedure di gestione di cui alla L.R. 11.9.1984 n. 51.

Gli interventi da prevedere comporteranno i seguenti approfondimenti:

- individuazione dei tratti in cui poter applicare modelli di difesa "morbida" con prevalenza di ripascimenti e eliminazione delle scogliere parallele in favore della realizzazione di opere minori - quali pennelli e isole - funzionali non a opporsi al mare ma a ridurre il trasporto del materiale versato o comunque attenuare la rigidità degli interventi anche a favore della igienicità delle acque;
- individuazione delle modalità di ripristino di un maggior apporto solido di materiale attraverso interventi di ripascimento;
- individuazione delle possibili fonti di reperimento di materiali atto al ripascimento delle spiagge e delle modalità di trasporto dello stesso:
 - * con il materiale ricavato dalla pulizia degli alvei torrentizi e delle cave;

- * con il materiale prelevabile direttamente dai mare, previa individuazione di depositi marini tecnicamente adeguati;
- * con il materiale "acquistato" da altri territori (ad esempio derivanti da episodi alluvionali sulla terraferma);
- verifica dei punti di alimentazione da individuare lungo costa in termini di accessibilità dei mezzi di trasporto e in termini di effetti sul ripascimento e sulla salvaguardia del litorale;
- definizione di parametri di costo atti a definire politiche di intervento sul territorio finalizzate a individuare priorità per la difesa e il rinascimento;
- definizione delle modalità di adeguamento funzionale e dimensionale, di riorganizzazione e di miglioramento delle dotazioni di servizi complementari e standard delle attrezzature esistenti nell'ambito del demanio marittimo;
- individuazione di linee guide da sviluppare sul tema dell'integrazione formale e funzionale fra le zone per la balneazione e l'ambiente urbanizzato circostante.

Art. 18 - Zona E3.- Ambiti di adeguamento del litorale e delle strutture portuali.

Il PUT individua come Zone E3 i tratti di litorale entro cui, nonostante la ben nota presenza di monumenti naturali di interesse geomorfologico, si è verificata l'alterazione degli equilibri delle correnti marine, con conseguente erosione delle spiagge, con la presenza di "dighe" e scogliere artificiali a mare, sommerse e semisommerse. Entro queste aree si lamenta l'inadeguatezza di strutture portuali, la presenza di infrastrutture civili, la carenza di servizi e parcheggi. Ciò rende necessario affiancare l'azione di tutela con interventi volti alla difesa ed alla ricostituzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino, al ripascimento delle spiagge, all'adeguamento delle infrastrutture portuali, al recupero edilizio e funzionale dei complessi insediativi che per aggregazione, dimensione e qualità dei diversi manufatti, necessitano di politiche unitarie di intervento, anche per i necessari adeguamenti di arredo urbano e spazi aperti attrezzati.

Al risarcimento degli aspetti degradativi in atto saranno opportunamente connesse, a determinate condizioni, previsioni di intervento volte a creare condizioni di "valore aggiunto" convertendo in positivo il danno ambientale attraverso la fattibilità del recupero in termini di opportunità funzionale e d'impresa.

In queste zone è obbligatoria la redazione di piani di recupero, ai sensi dell'Art. 29 dei *Criteri metodologici vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale*.

Fino all'approvazione di detto Piano non può essere autorizzato alcun tipo di intervento, salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria e le procedure di gestione di cui alla L.R. 11.9.1984 n. 51.

Gli interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti definitivi che prevedano l'uso di tecniche d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali nella loro dinamica. Inoltre la ricostituzione dei litorali non potrà essere operata senza aver prima acquisito le indispensabili informazioni sulle caratteristiche litologiche e geomorfologiche degli ammassi che costituiscono i versanti, sull'apporto solido derivabile dai fenomeni erosivi dell'Epomeo, di concerto con quelle riguardanti gli studi sulle caratteristiche batimetriche dei fondali, sui caratteri sedimentologici dei depositi, sulla correntometria e sulle condizioni meteomarine, che sono responsabili dell'evoluzione morfologica delle aree costiere.

Detti progetti sono da coordinare in modo integrato con gli interventi di conoscenza e di tutela dell'area naturale protetta "Regno di Nettuno" istituita dal Ministero dell'Ambiente e da sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'Art. 60 dei *Criteri metodologici per la redazione degli strumenti urbanistici comunali*.

Tutte le trasformazioni operabili sull'area sono da verificare rispetto alle misure di salvaguardia per il rischio idraulico e per le aree a rischio di frana, emanate dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania in base al D.L. 180/98.

Gli interventi da prevedere comporteranno i seguenti approfondimenti:

- individuazione dei tratti in cui poter applicare modelli di difesa "morbida" con prevalenza di ripascimenti e eliminazione delle scogliere parallele in favore della realizzazione di opere minori - quali pennelli e isole - funzionali non a opporsi al mare ma a ridurre il trasporto del materiale versato o comunque attenuare la rigidità degli interventi anche a favore della igienicità delle acque;

- individuazione delle modalità di ripristino di un maggior apporto solido di materiale attraverso interventi di ripascimento;

- individuazione delle possibili fonti di reperimento di materiali atto al ripascimento delle spiagge e delle modalità di trasporto dello stesso:

- * con il materiale ricavato dalla pulizia degli alvei torrentizi e delle cave;

- * con il materiale prelevabile direttamente dai mare, previa individuazione di depositi marini tecnicamente adeguati;

- * con il materiale "acquistato" da altri territori (ad esempio derivanti da episodi alluvionali sulla terraferma);

- verifica dei punti di alimentazione da individuare lungo costa in termini di accessibilità dei mezzi di trasporto e in termini di effetti sul ripascimento e sulla salvaguardia del litorale;

- definizione di parametri di costo atti a definire politiche di intervento sul territorio finalizzate a individuare priorità per la difesa e il rinascimento;

- definizione delle modalità di adeguamento funzionale e dimensionale, di riorganizzazione e di miglioramento delle dotazioni di servizi complementari e standard delle attrezzature esistenti nell'ambito del demanio marittimo;

- individuazione di linee guide da sviluppare sul tema dell'integrazione formale e funzionale fra le zone per la balneazione e l'ambiente urbanizzato circostante.

Art.19 – Strade extraurbane

Le Tavv. 4 e 5 del PUT individuano la rete stradale esistente di interesse comprensoriale, con riferimento alla S.S. n. 270 e alle sue derivazioni, che conducono il traffico meccanizzato ai punti e alle mete di maggiore frequentazione. I PUC possono individuare possibili tratti in variante a detta rete, migliorativi delle caratteristiche di agibilità e sicurezza.

Il PUT ha individuato nello *Studio di fattibilità relativo ad un piano di interventi volto a promuovere lo sviluppo di una mobilità sostenibile nell'Isola d'Ischia* redatto dai 6 Comuni dell'Isola nel gennaio 2002 il piano quadro degli

interventi da proporre a livello strategico per minimare l'impatto del traffico privato e del trasporto collettivo su gomma mediante la realizzazione di un sistema di minibus elettrici con funzione di shuttle fra i centri abitati e le mete di visita, la realizzazione di un sistema di trasporto a chiamata fondato su una flotta di veicoli elettrici e mini taxi e altri dispositivi di ottimizzare l'uso delle strade extraurbane.

Art. 20.- Grandi traversate pedonali e equestri e attrezzature per il turismo sostenibile

Il PUT identifica nelle Tavv. 4 e 5 i tracciati idonei alla creazione di percorsi mare-monte denominati "Grandi traversate", concepiti come una struttura a rete, allo scopo di interconnettere i luoghi ove più leggibili sono i fenomeni naturali e i valori scenici e quelli dove è possibile interpretare le relazioni tra i diversi elementi dell'ambiente e il ruolo dell'uomo come agente di mutamento degli equilibri naturali, con particolare interesse nei confronti dell'architettura rupestre e della coltura della vite.

Entro questi itinerari si realizzano altresì in tutto o in parte le "vie del vino", di cui alla L. 268 del 27.7.1999 e al Regolamento DPGR Campania n. 2212 del 15.10.2001. *I tracciati delle grandi traversate interessano le seguenti località:*

- 1.- Monterone, Pannocchia, Case Pietra Mosca, S. Maria Del Monte;

- 2.- S.Maria Del Monte, Falanga, Epomeo;

- 3.- Fango, Montagnone, S. Maria del Monte, Bocca di Serra, Serrara, S. Angelo;

- 4.- Maio, S. Maria del Monte, Pietra dell'acqua, Noia, Cava-scura;

- 5.- M. Rotaro, M. Trippodi, Buonopane, Sorgente Nitrodi, Sorgente Olmitello, Maronti;

- 6.- Campagnano, M. di Vezzi, Madonna di Montevergine, Testaccio, Maronti, Punta Chiarito, Sorgente Sorgeto, Panza, Cistrumia, Punta Imperatore.

Le grandi traversate dovranno essere oggetto di uno specifico progetto paesaggistico e ambientale da sviluppare secondo le seguenti linee-guida:

1. recupero, adeguamento e manutenzione della tessitura storica di sentieri e mulattiere esistenti per l'accessibilità alle emergenze ambientali e alle testimonianze della presenza antropica con la sola creazione di brevi nuovi tratti di collegamento;

2. creazione di un accesso diretto ai punti di partenza alla rete escursionistica dai centri abitati mediante la realizzazione di un servizio di ecobus;

3. creazione di punti di chiamata e piazzole di accesso ai mezzi di soccorso;

4. realizzazione della segnaletica dei sentieri e redazione delle carte dei sentieri per uso turistico – escursionistico, con gerarchizzazione sulla base della durata, difficoltà e offerta;

5. formazione di guide escursionistiche attraverso specifici corsi di qualificazione in sede locale con il coinvolgimento dei formatori nazionali e l'aiuto finanziario degli enti preposti al settore formativo (regione, provincia, ecc.);

6. ristrutturazione e adeguamento di edifici che diventino base logistica e di accoglienza della rete escursionistica di iniziativa pubblica, con concessione di gestione ai privati, o di iniziativa privata;

7. promozione di un sistema di accoglienza diffusa sul territorio di tipo extralberghiero del tipo "*Bed and Breakfast*";

8. collegamento della rete escursionistica con le attrezzature di sostegno al turismo sostenibile che il PUT individua nelle seguenti categorie e che i PUC localizzeranno sulla base delle opportunità locali:

1.- Servizi ricettivi, costituenti punti di appoggio logistico per l'escursionismo, il turismo sociale e privato, saranno dislocati in modo programmato rispetto alle percorrenze dei visitatori ed entro le diverse realtà territoriali. Essi sono costituiti da accantonamenti, campeggi, bivacchi e servizi di soccorso alpino, rifugi.

2.- Attrezzature culturali, ovvero gli elementi della rete, entro le tipologie di servizio di seguito specificate, svolgono il ruolo di punti di orientamento, quali pannelli unificati di orientamento, i centri di accoglienza, i centri didattico informativi con sezioni naturalistiche, i centri didattico informativi con sezioni antropologiche, i musei in situ, i laboratori artigianali e le cantine, gli antiquarium e musei di nuova istituzione.

3 – Attrezzature ricreative, ovvero centri di promozione e logistici fra cui: vivai forestali, giardini botanici, giardini officinali, parchi termali, centri di turismo equestre, noleggio mountain bike, aree di picnic, aree sport orientamento.

4 – Mete, ovvero località di interesse naturalistico, ambientale, escursionistico, speleologico archeologico, storico, monumentale, antropologico, religioso, ecc., entro le seguenti tipologie: emergenze geologiche e vulcanologiche, emergenze geomorfologiche, grotte, biotopi, cave, boschi, siti archeologici e architettura rupestre, santuari, edifici di valore storico e monumentale, giardini storici, ecc. I PUC sono tenuti ad identificare detti servizi entro le loro previsioni di tipo puntuale.

Art. 21.-Porti con servizio di trasporto passeggeri

Il PUT indica con apposito segno grafico le strutture esistenti, entro cui si propongono i processi di messa a norma e di adeguamento di cui all'Art. 18.

Art. 22.-Porti e approdi turistici

Il PUT indica con apposito segno grafico le strutture esistenti, entro cui si propongono i processi di messa a norma e di adeguamento di cui all'Art. 18.

Art. 23.- Parcheggi

Allo scopo di risolvere in termini di fattibilità immediata l'accessibilità alla spiaggia di Maronti e al centro di S. Angelo, quali mete turistiche fra le più frequentate del versante sud nel periodo estivo, il PUT prevede i seguenti dispositivi:

1.- creazione di due aree a ZTL (zona a traffico limitato), con divieto di transito ad auto private e autobus turistici nei mesi di luglio, agosto e settembre. Il traffico è sempre consentito agli aventi diritto, ovvero ai residenti, i gestori dei servizi e gli utenti di terme, alberghi e case vacanze.

2.- a servizio della ZTL, il PUT localizza nelle Tavv. 4 e 5 due zone di parcheggio scambiatore, ubicate in zone facilmente accessibili dalla viabilità esterna e non interessate da interessi ambientali o paesaggistici.

3.- i parcheggi sono da servire, limitatamente ai periodi di punta stagionali, da due/tre minibus navetta che le con-

giungano continuativamente alle mete indicate, eventualmente integrati da un servizio mini taxi, per la visita capillare ad altre località interne; il ticket per il deposito delle auto private e dei bus turistici sarà comunque comprensivo del costo del trasporto dei passeggeri a mezzo bus navetta.

4.- le nuove aree di parcheggio di monte saranno dotate di pannelli di orientamento e di informazione e saranno opportunamente alberate ed attrezzate a verde, con piazzole di sosta e aree di picnic, su una superficie pari almeno al 20% circa dell'area disponibile; è consentita la costruzione del parcheggio auto su più piani interrati;

5.- i due parcheggi a mare esistenti, confermati nella cave di Rufano e Succhivo, nel periodo estivo svolgono esclusivo servizio per i residenti e per gli utenti degli alberghi, mentre mantengono la loro attuale funzione durante gli altri periodi dell'anno. Saranno assoggettati ad una idonea progettazione paesaggistica, mediante modellazione planoaltimetrica delle superfici, conservazione e valorizzazione degli aspetti geomorfologici ivi presenti e con le necessarie dotazioni a verde indicate al punto 4 e con la previsione di sentieri pedonali opportunamente arredati per l'ingresso a S. Angelo e per la discesa a mare. Saranno verificati rispetto ai problemi del rischio idraulico. Non è consentita la costruzione di parcheggi pluripiano.

Art. 24.- Depuratori

Il PUT fa proprie le previsioni già adottate dalle autorità competenti per la costruzione e messa a norma di tre depuratori consortili di livello sovracomunale a Forio (località Monticchio), a Lacco Ameno (nei pressi del confine comunale con Casamicciola) e ad Ischia Porto (località Punta S. Pietro). Per la loro costruzione valgono le norme della procedura di verifica ambientale di cui al Capo III dei *Criteri metodologici vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale*.

Art. 25.- Aree di reperimento per lo studio di progetti complessi.

Il PUT individua due areali entro cui possono essere redatti e monitorati progetti di fattibilità per la creazione di eventuali sistemi di mobilità alternativa al traffico automobilistico su gomma (funivie, ascensori interrati, funicolari). I progetti di fattibilità dovranno apparire giustificati sotto il profilo degli investimenti, gestione economica, redditività e compatibilità ambientale, con riferimento alla procedura di cui al Capo III dei *Criteri metodologici vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale*. Saranno approvati con delibera dei Consigli Comunali competenti, dopo di che i PUC potranno prevederne e precisarne la localizzazione e la tipologia, con le opportune prescrizioni di merito per la minimazione del rischio frane e degli eventuali impatti di natura paesaggistica.

